



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

Provincia di Novara

Area Attività Produttive

Via G. Matteotti n. 34 - Tel. 0321/924736 - Fax 0321/924755

e-mail: commercio@comune.bellinzago.no.it

Ordinanza n. 159

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 52740 del 03.11.2016 pervenuta in data 08.11.2016 da parte dell'ASL NO - S.C. Igiene ed Assistenza veterinaria – Area di Sanità Animale – con la quale comunica che in data 25.10.2016 hanno ricevuto una segnalazione da parte della Dottoressa Francesca Mussinelli – Medico Veterinario libero professionista – nella quale risulta che il cane di razza Bull Dog, femmina di 8 anni, identificato con microchip n. 9851200032338289, di proprietà della Sig.ra Miglio Paola, residente in Bellinzago Novarese (NO) Via Mantegna n. 21, è risultato infetto da leptospirosi;

Visto il D.P.R. 320/54 art. 10 "regolamento di polizia veterinaria"; la O.M. 4 settembre 1984 "profilassi della leptospirosi animale";

Visto l'art. 50 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, alla Sig.ra Miglio Paola, residente in Bellinzago Novarese (NO) Via Mantegna n. 21, il rispetto delle seguenti misure di Profilassi e Polizia Veterinaria:

Il sequestro degli altri animali sensibili, mantenuti in promiscuità o a stretto contatto con l'animale ammalato, in isolamento presso il domicilio del proprietario/detentore con la prescrizione di:

- impedire il contatto con persone estranee e con altri animali sensibili all'infezione;
- isolamento, per trenta giorni successivi al decesso dell'animale infetto, nel luogo di detenzione degli altri animali sensibili alla leptospirosi che abbiano avuto contatti con l'animale infetto;
- disinfezione dell'ambiente dove ha soggiornato l'animale infetto;
- non trasportare al di fuori del luogo infetto materiali vari atti alla propagazione della malattia;
- attuazione di interventi di derattizzazione (ove necessario);
- limitazione dei contatti di persone (a quanto strettamente necessario) con gli animali sottoposti ad isolamento e con l'ambiente di soggiorno, adozione di misure precauzionali di igiene (utilizzo di guanti monouso e abbigliamento idoneo, protezione di ferite e mucose, disinfezioni ripetute dell'ambiente di soggiorno), per i trenta giorni successivi il decesso dell'animale infetto;
- comunicazione allo scrivente Servizio e al Veterinario curante dell'insorgenza di sintomi anomali negli animali in osservazione (o dell'eventuale decesso) e successivo isolamento dai sani per i trenta giorni successivi il decesso dell'animale infetto;
- accertamento diagnostico esteso agli altri animali ritenuti sensibili e/o trattamento secondo le indicazioni del Veterinario curante;
- trattamento idoneo delle spoglie di animali (cremazione).

Tali provvedimenti saranno revocati ad opera del Servizio veterinario dell'ASL NO in seguito a certificazione del Medico veterinario curante di fiducia che escluda la presenza di infezione negli animali ritenuti sensibili che hanno avuta contatti a rischio con animale infetto.

La mancata osservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge.

Copia della presente ordinanza viene inviata al Comando di Polizia Municipale al fine di vigilare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza é ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica ovvero, in alternativa, mediante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.

Bellinzago Novarese, 11 novembre 2016



IL SINDACO
Dott. Giovanni DELCONTI